

ORDINANZA MUNICIPALE No. 3/2002

concernente la

POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

Il Municipio di Cresciano nella seduta del 3 giugno 2002 richiamati gli art. 192 LOC e l'art. 156 del Regolamento comunale, la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 28.02.2000 (LImp), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26.06.2001 (RLImp), la Legge sul demanio pubblico del 18.03.1986 (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico del 30.08.1994 (RDP), le Norme di attuazione del piano regolatore comunale (NAPR).

Ordina:

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

¹ La presente ordinanza regola la procedura di competenza del Municipio riguardo alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

² Per quanto non esplicitamente previsto nella presente ordinanza, fanno stato le specifiche norme di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e al Regolamento d'esecuzione.

Art. 2

Definizioni

¹ La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento d'esecuzione.

² Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili (forma, dimensione, colore) le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

CAPITOLO II – AUTORIZZAZIONI

Art. 3

Obbligo

¹ L'esposizione di impianti, a norma dell'art. 2 della presente ordinanza, sottostà all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 4

Validità

¹ L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

² L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro sei mesi dal rilascio del permesso. In caso contrario sarà necessario presentare una nuova domanda.

³ Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione. La decisione sarà presa conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della nuova domanda.

Art. 5
Esenzioni

¹ Non necessitano di autorizzazione:

- a) gli impianti esposti in occasioni straordinarie, quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali e al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi figurino alcuna pubblicità per terzi (Sponsor);
- b) le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.25 e non siano luminose o di natura rifrangente;
- c) gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
- d) le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, uffici ed esercizi pubblici, purché riferite all'attività colà esercitata.

² Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

Art. 6
Divieti

¹ E' vietata la posa di impianti che per dimensione o immissione possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale.

² E' inoltre vietata:

- a) l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 2 ss LImp;
- b) la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- c) l'applicazione di insegne ai pali di sostegno delle condutture, alle cabine delle aziende comunali, ai segnali stradali, ai parapetti, ai ponti, agli alberi e ai container;

³ Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale, così come quelli relativi alla pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicinali;

Art. 7
Obblighi

¹ Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in ordine, pulito e funzionante.

² Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione in caso di:

- a) cessazione, cessione o modifica dell'attività;

- b) quando dopo richiamo scritto non abbia provveduto a ristabilire lo stato indecoroso dell'impianto oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente.

CAPITOLO III – PROCEDURA

Art. 8
Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata in tre copie al Municipio mediante il formulario ufficiale, ottenibile presso la cancelleria comunale.

² L'istanza deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica. In particolare:

- a) indicazione del luogo (estratto planimetrico ufficiale);
- b) disegno in scala dell'impianto o insegna;
- c) tre fotografie del luogo di collocazione;
- d) consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso richiedente.

Art. 9
Coordinamento con la
licenza edilizia

¹ Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la domanda o notifica di costruzione dovrà includere la documentazione di cui all'art. 9 della presente ordinanza.

Art. 10
Coordinamento con il
demazio cantonale

¹ Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio applica la procedura di cui all'art. 8 RLImp.

CAPITOLO IV – TASSE

Art. 11
a) in generale

¹ Per ogni decisione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali (art. 14 LImp - art. 9 RLImp).

² Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d'impianti richiesti, fermo restando i limiti di Legge.

³ Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica la relativa tassa sarà calcolata a parte, in base alle disposizioni di cui al Regolamento comunale art. 108 e seguenti.

Art. 12¹

¹ Abrogato con decisione 6 marzo 2006

Art. 13²

Art. 14³

CAPITOLO V – NORME EDILIZIE

Art. 15
a) in generale

¹ L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio e alla sicurezza stradale.

Art. 16
b) nucleo

¹ Gli impianti previsti all'interno del nucleo (Centro storico, ecc.) sottostanno alle restrizioni delle relative norme speciali.

CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e comunali, rispettivamente nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della domanda di sanatoria.

In entrambi i casi le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.

² Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

² Abrogato con decisione 6 marzo 2006

³ Abrogato con decisione 6 marzo 2006

Art. 18
Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo.

PER IL MUNICIPIO DI CRESCIANO
Il Sindaco: Il Segretario:

F. Tognini

D. Genini

Cresciano, 6 giugno 2002

Questa ordinanza, conformemente all'art. 192 cpv 2 LOC, viene affissa il 6 giugno 2002 agli albi comunali e l'inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, decorre dal 7 giugno 2002.